



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 76 del 13/04/2010

Oggetto: Approvazione del Regolamento di disciplina per il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto

Struttura Proponente Direzione Aziendale

Proposta n. 76 - 13/04-2010 Coordinatore Amministrativo

Responsabile del procedimento

Estensore

OG

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 28 APR. 2010

Pubblicato a norma di Legge il 13 APR. 2010

Inviato al Collegio Sindacale il 14 APR. 2010

L'anno 2010, il giorno 13 del mese di Aprile
Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

Visto il D. Lgs. n. 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 88 del 18.05.2009 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo dell'Isipo;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 85 del 18.05.09 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati;

Premesso che è necessario dotare l'Istituto di un regolamento che disciplini il conferimento di borse di studio nell'ambito di progetti di ricerca;

Preso atto che l'Istituto può bandire borse di studio per programmi/progetti di ricerca, esclusivamente finanziati dall'esterno, sia nell'ambito di finanziamenti elargiti a questo fine da soggetti pubblici o privati mediante convenzioni, donazioni o contributi di ricerca, sia nell'ambito di altri fondi esterni, nel rispetto dell'autonomia delle strutture proponenti, su proposta dei responsabili di progetto, purché non sia espressamente vietato dall'atto di assegnazione del finanziamento;

Visto il testo del Regolamento che disciplina il conferimento di borse di studio nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare il Regolamento che disciplina il conferimento di borse di studio nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Carolina Cuzzoni)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Elena Lacquaniti)



Elenco degli allegati

Allegato A Regolamento di disciplina per il conferimento delle borse di studio

n. pagine 04

Strutture aziendali da partecipare :

Tutte le strutture organizzative di ISPO

S.S. Contabilità e Controllo di Gestione

Gestione amministrativa progetti

S.S. Acquisizione delle risorse umane (ASF)

S.S. Gestione delle risorse umane (ASF)

S.S. Progetti Speciali e Sponsorizzazioni ASF

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca.

Scopo delle borse di studio è consentire la formazione e la specializzazione di ricercatori attraverso l'espletamento di ricerche e lavori scientifici nell'ambito di specifici progetti.

L'Istituto può bandire borse di studio per programmi/progetti di ricerca, esclusivamente finanziati dall'esterno, sia nell'ambito di finanziamenti elargiti a questo fine da soggetti pubblici o privati mediante convenzioni, donazioni o contributi di ricerca, sia nell'ambito di altri fondi esterni, nel rispetto dell'autonomia delle strutture proponenti, su proposta dei responsabili di progetto, purché non sia espressamente vietato dall'atto di assegnazione del finanziamento.

Le convenzioni, le donazioni e i contributi finalizzati all'istituzione di borse di studio dovranno contenere lo scopo e la finalità della ricerca e potranno fornire criteri e modalità per la formulazione del bando di selezione purché non in contrasto con il presente Regolamento.

L'ente finanziatore potrà, con il consenso dell'Istituto, fissare criteri prioritari per il conferimento delle borse a favore di particolari categorie di concorrenti.

ART. 2 - DESTINATARI DELLE BORSE E PROCEDURE DI ISTITUZIONE

Le borse di studio sono riservate a cittadini italiani o stranieri, di età non superiore agli anni 35 alla data di scadenza del bando di selezione per l'assegnazione delle stesse, che siano in possesso del diploma di laurea breve/triennale o di specialistica/magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito in Italia o di titolo equipollente conseguito all'estero. L'equipollenza viene valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 4.

I Responsabili delle Strutture Organizzative, su iniziativa del Responsabile di Progetto che attesta la disponibilità dei finanziamenti e la congruenza con il piano economico finanziario, propongono alla Direzione Aziendale l'istituzione di borse di studio.

Le proposte devono indicare:

1. il titolo di studio richiesto fra quelli previsti al precedente comma e relativa classe di studio;
2. il progetto di ricerca che si intende perseguire e le attività da svolgere;
3. particolari requisiti o competenze richiesti ai candidati, utili anche ai fini dell'emanazione del bando;
4. numero delle borse, loro durata e l'eventuale possibilità di rinnovo nei limiti e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 5;
5. ammontare della borsa. L'importo della borsa di studio non può superare i limiti definiti dalla Delibera del Direttore Generale n. 26/2010;
6. indicazione dei finanziamenti disponibili per la copertura dell'intero costo della borsa;
7. il responsabile del progetto;

8. la struttura organizzativa presso la quale si svolgeranno le attività oggetto della borsa di studio.

ART. 3 - BANDI DI SELEZIONE

I bandi di selezione per l'istituzione delle borse di studio sono emanati dall'Istituto previa verifica dell'effettiva disponibilità dei fondi destinati allo scopo. Il Direttore Sanitario, il Referente Scientifico o il Coordinatore Amministrativo a seconda della tipologia di borsa, valuta l'opportunità o meno di ricorrere a tale istituto per lo svolgimento delle attività previste nel progetto di ricerca.

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

- il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nella proposta di cui al precedente articolo 2;
- eventuali altri requisiti richiesti al candidato;
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista ed il titolo del progetto finalizzato cui si riferisce la borsa;
- il nominativo del Responsabile del progetto;
- la struttura organizzativa interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- l'ammontare della borsa e le modalità di erogazione della stessa;
- la durata della borsa, le condizioni e i presupposti per l'eventuale proroga/rinnovo;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- ogni altro elemento utile alla selezione.

I bandi di selezione vengono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo e sul sito WEB dell'Istituto per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni.

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare l'avviso emesso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di interesse pubblico.

ART. 4 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

I concorrenti di cui al precedente art. 3 saranno giudicati da apposite Commissioni che sulla base della valutazione dei titoli presentati dai partecipanti nonché di uno specifico colloquio atto a valutare la motivazione nonché l'attitudine del candidato circa la materia oggetto della borsa provvede a formulare la graduatoria di merito.

Le Commissioni sono nominate con Provvedimento del Coordinatore Amministrativo e devono essere composte da 3 membri interni all'Istituto o esterni appartenenti, preferibilmente, al ruolo dirigenziale oltre al segretario interno all'Istituto appartenente al ruolo amministrativo categoria C o D.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA BORSA

Le borse vengono assegnate con Delibera del Direttore Generale secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla Commissione competente. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile, previa accettazione della borsa, da parte del candidato utilmente collocato in graduatoria, e degli impegni conseguenti. E' possibile l'utilizzo della graduatoria anche per eventuali altre borse di studio che si rendesse necessario attivare successivamente finalizzate ad altri progetti di ricerca cui l'Istituto partecipa, su richiesta

del Responsabile di progetto e previa valutazione del Direttore Sanitario, il Referente Scientifico o il Coordinatore Amministrativo a seconda della tipologia di borsa.

L'attività di ricerca non potrà iniziare prima dell'adozione ed esecutività della predetta delibera del Direttore Generale.

La durata delle borse, così come prevista nel bando, non potrà essere inferiore a 3 mesi e superiore a 2 anni, salvo diverse e vincolanti disposizioni contenute in progetti speciali di ricerca o in specifiche convenzioni finalizzate all'istituzione di borse di studio.

Le borse sono prorogabili fino ad un massimo di due volte e comunque di durata inferiore o uguale a quella iniziale nel caso di proroga del progetto finalizzato purché comunque sussistano i requisiti e sempre che sia accertata la disponibilità dei fondi.

Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i., o che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata.

Interruzioni della borsa possono essere concesse dal Responsabile del progetto fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI BORSISTI

Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca indicata nel bando di selezione sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile del progetto, impegnandosi altresì a fornire al termine della durata della borsa una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun caso riconducibile a lavoro subordinato.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di lavoro dipendente ed è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati.

ART. 9 - ASSICURAZIONE E PAGAMENTO BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi nell'ambito delle attività oggetto della borsa l'Istituto non garantisce la copertura pertanto il borsista dovrà munirsi in proprio di apposita polizza a copertura danni e infortuni per il periodo di validità della borsa assegnata da presentare contestualmente al momento di accettazione della borsa.

Il pagamento delle borse ai vincitori verrà effettuato dall'Istituto in rate mensili posticipate.

Al fine dell'erogazione della borsa il Responsabile del progetto, o, in mancanza di questi, il Direttore della struttura, dovrà far pervenire all'S.S. Gestione Risorse Umane di ASF, entro e non oltre il 5 del mese successivo alla rata di riferimento, una dichiarazione attestante il regolare svolgimento dell'attività del borsista. In mancanza di tale dichiarazione la borsa non sarà erogata e, se dovuta per il periodo, l'ammontare sarà cumulato con la successiva rata. La sospensione della borsa determina l'interruzione del pagamento della stessa.

ART. 10 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

Il borsista, all'atto dell'accettazione della borsa, dovrà impegnarsi ad accettare attraverso apposito atto la disciplina sui diritti di proprietà intellettuale e sugli impegni di riservatezza, prevista dalla normativa vigente.

ART. 11 - RINUNCE O PERDITA DELLA BORSA

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma sia impossibilitato a proseguirla o non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca stessa, potrà perdere il diritto, su segnalazione del Responsabile del progetto o, in mancanza di questo, del Direttore della struttura, all'ulteriore utilizzazione della borsa.

Il relativo provvedimento, che verrà adottato dal Direttore Generale su proposta del Responsabile del progetto, sarà portato a conoscenza dell'interessato.

Le borse che resteranno disponibili a seguito dell'interruzione dell'attività di ricerca di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere assegnate per il periodo e l'ammontare residui ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria, ovvero, in mancanza di questi, ai vincitori di nuovi bandi di concorso, per la stessa o altra ricerca.

ART. 12 - RELAZIONE FINALE

Entro i due mesi successivi alla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà redigere una particolareggiata relazione sulla ricerca compiuta da trasmettere al Responsabile del progetto ed al Direttore Sanitario, al Referente Scientifico o al Coordinatore Amministrativo dell'Istituto a seconda della natura della Borsa di Studio.

ART. 13 - REGIME FISCALE

Le borse di studio di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia.